

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori IANNONE, MENIA, DE PRIAMO, RASTRELLI, BERRINO, CALANDRINI, MARCHESCHI, ORSOMARSO, RAPANI, ROSA, RUSSO e SPINELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2022

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della violenza politica in Italia negli anni Settanta e Ottanta e per la pacificazione nazionale

ONOREVOLI SENATORI. – L’abbraccio a cui abbiamo assistito nella seduta del 13 ottobre scorso, tra il senatore Ignazio La Russa, all’atto della sua proclamazione, e la senatrice Liliana Segre, Presidente di quella Assemblea, quei fiori, ma, soprattutto, quella manna di felicitazioni della senatrice Segre al neo eletto Presidente del Senato non possono banalmente suonare come uno strano scherzo del destino. Devono invece – per chi vuole avere l’onestà intellettuale di coglierlo, solo riflettendo sulla diversa e lon-

tana storia personale dei due protagonisti – essere vissuti come un segnale forte e chiaro della Storia: la fine del nostro lungo, tormentato e, ahimè, sanguinoso dopoguerra.

Se questa visione è vera e condivisa questo segnale non può rimanere fine a sé stesso ma diventare l’inizio di un percorso di ricostruzione storica e comune riflessione su quello che è accaduto – al di là del tragico fenomeno del terrorismo – nel nostro Paese negli anni Settanta e Ottanta e che ha portato una generazione di giovani, apparte-

nenti ad organizzazioni politiche e giovanili di partito dell'epoca, a scontrarsi sanguinosamente nelle piazze d'Italia; una riflessione profonda e sincera con un unico orizzonte di senso: la definitiva pacificazione nazionale verso una democrazia matura e moderna.

Lo strumento idoneo per una tale profonda riflessione, con la raccolta e la valutazione di dati e documenti e il racconto di esperienze vissute, nonché con il contributo della consulenza di esperti, può essere costituito da una Commissione parlamentare di inchiesta, che si propone quindi di istituire, nella tradizione più alta e nobile di quest'istituto, configurato dalla Costituzione come strumento attraverso cui le Camere possono acquisire su materie di pubblico interesse la conoscenza piena e approfondita a loro necessaria per deliberare consapevolmente e utilmente.

Una Commissione i cui componenti non siano condizionati da come si schierarono i loro padri, o addirittura i loro nonni, quel tragico 8 settembre del 1943, ma che, sui valori fondanti e unificanti della Costituzione della Repubblica e recuperando la serenità di una pacificazione nazionale, restituisca anche alla politica, in una civile dialettica democratica, il suo autentico ruolo di confronto sui temi concreti di superiore interesse della Nazione.

Una Commissione che deve sforzarsi di non essere, a sua volta, un terreno di scontro politico ma l'oasi tranquilla della serenità di un confronto per individuare positivamente valori comuni partendo da un'analisi altrettanto serena degli errori di una triste stagione del passato: quindi un luogo in cui chi avvertirà il dovere morale di doverlo fare potrà ammettere le proprie responsabilità politiche (non certo penali), rivedendo autocriticamente i propri toni e le posizioni di quel tempo in cui alla scellerata violenza verbale seguiva puntualmente e tragicamente la violenza fisica.

Non è una parte politica che lo chiede, lo chiede un'intera generazione di italiani, quella generazione che ha il diritto di sapere e capire.

Hanno il diritto di saperlo le future generazioni per poter scrivere per sempre le parole « mai più! ».

Ma lo chiedono ancora quelle vittime, di ogni colore politico, e i loro familiari.

Lo si deve a quelle giovani vite spezzate, a suo tempo cinicamente relegate nella dimensione politica della cosiddetta teoria degli opposti estremismi, perché essi credevano in qualcosa!

E una comunità ha il dovere morale di interrogarsi e di capire perché si alimentò quel clima di odio che fu anche un freno pernicioso alla crescita di una democrazia fondata sul reciproco rispetto.

La Commissione parlamentare di inchiesta avrà, quindi, il compito di indagare le cause della violenza politica in Italia negli anni Settanta e Ottanta e, in particolare:

a) ad individuare e approfondire alcune vicende ritenute significative e rilevanti per le sue finalità istitutive;

b) ad acquisire presso uffici pubblici e pubbliche amministrazioni ogni atto e documento utile ai fini della ricostruzione delle vicende individuate;

c) ad acquisire atti di procedimenti giudiziari rilevanti ai fini della ricostruzione e comprensione di tali vicende;

d) a disporre l'audizione di persone informate sui fatti o comunque coinvolte nelle vicende ritenute rilevanti;

e) ad avvalersi della consulenza di esperti, onde agevolare la comprensione del contesto temporale, sociale e politico, interno e internazionale, in cui le vicende stesse si verificarono.

La relazione che la Commissione parlamentare di inchiesta produrrà al termine dei propri lavori costituirà il frutto della riflessione, comune e quanto più possibile condivisa, che il Senato della Repubblica potrà

consegnare al Parlamento affinché questo possa provvedere con misure avvedute e sagge, dettate dall'analisi profonda e scevra da pregiudizi di una tematica storica così importante per la nostra Nazione, a delineare, in un ritrovato clima di pacificazione

nazionale, quel nucleo essenziale di valori comuni nel superiore interesse dell'Italia che deve costituire il presupposto irrinunciabile dell'attività legislativa e la ragione vera del mandato popolare di ogni singolo parlamentare.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione, compiti e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della violenza politica in Italia negli anni Settanta e Ottanta e per la pacificazione nazionale, di seguito denominata « Commissione », al fine di delineare, in un ritrovato clima di pacificazione nazionale, quel nucleo essenziale di valori comuni nel superiore interesse della Nazione che deve costituire il presupposto irrinunciabile dell'attività legislativa e la ragione vera del mandato popolare di ogni singolo parlamentare.

2. La Commissione ha il compito di indagare le cause della violenza politica in Italia negli anni Settanta e Ottanta e, in particolare, di:

a) individuare e approfondire alcune vicende significative e rilevanti per le sue finalità istitutive;

b) acquisire presso uffici pubblici e pubbliche amministrazioni ogni atto e documento utile ai fini della ricostruzione delle vicende individuate;

c) acquisire atti di procedimenti giudiziari rilevanti ai fini della ricostruzione e comprensione di tali vicende;

d) disporre l'audizione di persone informate sui fatti o comunque coinvolte nelle vicende ritenute rilevanti;

e) avvalersi della consulenza di esperti al fine di agevolare la comprensione del contesto temporale, sociale e politico, interno e internazionale, in cui le vicende stesse si verificarono.

3. Al termine dei propri lavori, la Commissione presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori scelti dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni del Regolamento del Senato della Repubblica.

Art. 3.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento

coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre apponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire, nelle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti dal segreto.

3. La Commissione può acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle funzioni della stessa Commissione.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. De-

vono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, che la Commissione abbia sottoposto a segreto funzionale.

2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il nu-

mero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di euro 30.000 annui, sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al primo periodo, in misura non superiore al 20 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.